Comune di MARZI

UFFICIO TRIBUTI

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Versamento anno 2012 - 2ª rata



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertilo, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012 *n.* 44.

INFORMA CHE

ENTRO IL

17 Dicembre

2012

deve essere effettuato il versamento di SALDO dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2012.

Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a Nolo di diritto di abitazione. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ciascuno degli anni solari corrisponde un obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

L'aliquota "IMU" per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE è pari allo 0,40 per cento (4 per mille). Per abitazione principale si intende l'immobile, Notato o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/17 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

DETRAZIONE

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla Quota per la quale la destinazione medesima è prevista;
- la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e dimorante anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Per l'anno 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE potrà essere diviso:

- in 2 rate (prima rata, 50%, entro 18 giugno - seconda rata e conguaglio entro 17 dicembre);
- In 3 rate (prima rata, un terzo, entro 18 giugno - seconda rata, un terzo, entro 17 settembre - terza rata, a conguaglio, entro 17 dicembre).

Il calcolo dell'imposta "IMU" per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse. Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota debitamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base (0,20%) e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato in un'unica soluzione entro 17 dicembre.

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Il pagamento "IMU" per TUTTI GlI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:
In 2 rate (prima rata, 50 %, entro 18 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro 17 dicembre).
Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere basato sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate.
Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune **che sono rimaste invariate come da** Delibera di C.C n. 24 del 29/09/2012 – Istituzione ed applicazione dell'IMU – Determinazione aliquote e detrazione abitazione principale – anno 2012

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU **F001**
CODICE IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 .
TESORERIA DELLO STATO CODICE IBAN **IT82M0100003245451300305169**

	CODICI TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMI imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
IMU - Imposta municipale propria per terreni	3914	3915
IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	3917
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	3919

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- Il previgente regime I.C.I. consentiva ai Comuni di equiparare alle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, tale possibilità viene meno. Pertanto, per tale tipologia di immobili non potranno essere applicate l'aliquota agevolata e la detrazione per l'abitazione principale;
- sono esenti dall' IMU fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT):
- sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento;
- le abitazioni principali o pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'imposta "IMU" come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni;
- sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli e titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali, e condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali i soggetti richiamati dall'allegato 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
- si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:
- base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabilità e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Per quanto non riportato nella presente nota Informativa si rimanda al :

- Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. *214, 0 s.m.i.*
- Delibera di C.C. n. 24 del 29/09/2012 – istituzione ed applicazione dell'IMU – determinazione aliquote e detrazione abitazione principale – anno 2012
- Regolamento IMU comunale

Dalla residenza comunale 07.12.2012

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to Rag. DIANA Maria